

GREEN PASS, VACCINO, MASCHERINE:

GUIDA A TUTTE LE REGOLE DAL 1° FEBBRAIO 2022



Comune di GARGALLO (NO)

Piazza Dott. Carlo baroli – 28010 Gargallo (NO) – Italy
Codice Fiscale: 00397470030 – Partita IVA 00397470030
Posta Elettronica Certificata: gargallo@cert.ruparpiemonte.it

Tel. (+39) 0322 94116 Fax. (+39) 0322 956319
E-mail: municipio@comune.gargallo.no.it
Web: <http://www.comune.gargallo.no.it>

Validità Green Pass

Dal 1° febbraio, in base al DL 221/2021, la validità del Green Pass rilasciato dopo il vaccino o la guarigione è ridotta a **sei mesi** dalla data dell'ultima somministrazione o dalla guarigione stessa.

Dalla stessa data, la Certificazione Digitale europea resta invece valida **9 mesi** per gli spostamenti intra-UE.

N.B. E' in arrivo anche l'estensione della validità del Green Pass da terza dose, visto che al momento non è prevista una quarta dose.

Sanzioni obbligo vaccinale over 50

Da martedì primo febbraio scattano le multe (100 euro una tantum) per chi ha almeno 50 anni e non è vaccinato. L'obbligo vaccinale è stato stabilito dal decreto 1/2022, è in vigore dallo scorso 8 gennaio fino al 15 giugno e vale per tutti i residenti nel territorio dello Stato. L'obbligo vaccinale è attivo per:

- Lavoratori in presenza (anche in mensa) nel pubblico e nel privato, compresi autonomi e i liberi professionisti
- Sanitari, insegnanti e lavoratori RSA
- Personale di università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;

Gli obblighi di green pass sul lavoro valgono fino al **15 giugno**. Gli strumenti per i controlli restano quelli già noti, tra cui la piattaforma INPS per le verifiche massive o selettive.

Sono esclusi coloro che non possono vaccinarsi per comprovati motivi medici.

Casi particolari

Se un lavoratore in smart working ha più di 50 anni, ha l'obbligo vaccinale previsto per età anagrafica ma il controllo non spetta al datore di lavoro bensì alle forze dell'ordine, perché il lavoro agile non richiede green pass.

Chi ha fatto la seconda o terza dose da meno di quattro mesi non deve più fare quarantena in caso di contatti con un positivo: basta la mascherina FFp2 per 10 giorni ed un tampone dopo 5 giorni, ma solo se sintomatici. Dopo i 4 mesi resta invece una mini-quarantena di 5 giorni con test finale.

Per i non vaccinati resta la quarantena piena di 10 giorni.

Negozi

Dal 1° febbraio e fino a fine emergenza, è necessario il Super Green Pass per entrare in tutti i negozi, ad eccezione di quelli che vendono servizi essenziali (elencati nel Dpcm del 21 gennaio 2022, attuativo del decreto legge 1/2021)

Green Pass base: per tutti i negozi (compresi librerie, cartolerie, tabaccai, tintorie, negozi di abbigliamento, mobili, biancheria, articoli per la casa) ad eccezione di quelli sotto elencati. Per i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, manicure, tatuaggi, lavanderie e tintorie, pompe funebri) l'obbligo è in vigore dal 20 gennaio.

Ingresso libero: alimentari, surgelati, bevande (non per il consumo sul posto), farmacie e parafarmacie, dispositivi medici, articoli igienico-sanitari, articoli medicali e ortopedici, ottici, benzina, combustibile per uso domestico o riscaldamento, animali domestici. In ogni caso, l'elenco preciso è contenuto nel DPCM del 21 gennaio 2022.

Uffici pubblici, Banche, Poste

Da martedì 1° febbraio obbligo di Super Green Pass per Banche, Poste, uffici pubblici per servizi non essenziali (ad esempio: anagrafe). Resta libero l'ingresso negli ospedali e nelle strutture sanitarie, nelle caserme delle forze dell'ordine o nei tribunali per sporgere denunce, o consentire attività di indagine, per accedere a ospedali e studi medici.

Ingresso libero: ospedali, studi medici pubblici e privati, strutture sociosanitarie, veterinari, tribunali e forze dell'ordine per sporgere denunce o nell'ambito di indagini.

Green Pass 3G: dal primo febbraio fino alla fine dello stato d'emergenza necessario per banche, poste, servizi finanziari, tutti gli uffici pubblici, con le uniche eccezioni sopra riportate relative a denunce e indagini.

Green Pass 2G: ingresso dei visitatori nelle RSA. Chi non ha già fatto la terza dose, deve avere anche un tampone negativo.

Spostamenti

Dal 10 gennaio fino a fine stato d'emergenza (attualmente fissato al 31 marzo) è necessario il vaccino o la guarigione per tutti i mezzi di trasporto pubblici a lunga o breve percorrenza. Basta il tampone negativo per spostamenti verso isole minori per motivi di salute o per andare a scuola. Non è necessaria alcuna certificazione per taxi, noleggio con conducente, utilizzo della propria auto. Quindi:

Green Pass 3G: treni, aerei, traghetti, navi, per qualsiasi tragitto (a lunga percorrenza, regionale, locale). Mezzi pubblici (tram, autobus, metropolitana). Impianti sciistici di risalita.

Green Pass 2G: traghetti per le isole minori, esclusivamente se lo spostamento è per motivi di salute o per la frequenza scolastica.

Spostamenti

Spostamenti liberi: scuolabus, auto propria, taxi e noleggio con o senza conducente fino a nove posti.

In zona arancione: vincoli per uscire dal Comune, a meno che non sia per esigenze di lavoro, salute, servizi essenziali non disponibili; possono spostarsi nel raggio di 30 km coloro che vivono in centri sotto i 5mila abitanti.

Scuola e Università

Gli studenti non hanno obbligo di green pass fino alle superiori, devono avere la certificazione 3G all'università o per partecipare a corsi di formazione in presenza (che sono aboliti in zona arancione).

I lavoratori della scuola hanno tutti l'obbligo vaccinale.

Ristorazione e alberghi

E' sempre necessario il Super Green Pass, all'aperto e al chiuso.

Sport, cultura e tempo libero

Gli eventi che comportano grandi assembramenti restano vietati fino al 10 febbraio (proroga decisa dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio). Per le altre attività legate a cultura e tempo libero, queste sono le regole:

Senza Green Pass: attività sportiva o motoria all'aperto nei luoghi pubblici (è possibile fare jogging al parco, andare in bicicletta, passeggiare), attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, cerimonie civili o religiose, all'aperto o al chiuso (ma per partecipare alle feste ci vuole il Super Green Pass).

Sport, cultura e tempo libero

Con Super Green Pass: palestre, piscine, centri sportivi, sia all'interno sia al chiuso. Docce e spogliatoi. Sport di squadra e di contatto, all'aperto o al chiuso. Accesso a eventi sportivi in stadi e palazzetti. Cinema, teatri, concerti, musica dal vivo, mostre, musei, biblioteche, luoghi della cultura, feste, sagre e fiere, centri termali, centri benessere, sale giochi, parchi tematici di divertimento.

Attenzione: nelle sale in cui si svolgono gli spettacoli o gli eventi, non si può comunque consumare cibo o bevande.

Mascherine

E' obbligatorio indossare sempre la mascherina, anche all'aperto, fino al 10 febbraio. Dopo questa data, l'obbligo decade in zona bianca, mentre resta negli altri casi. Ci sono casi in cui deve essere almeno FFP2: mezzi di trasporto, spettacoli con pubblico al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali simili, eventi e competizioni sportive al chiuso o all'aperto. Per le persone che sono soggette all'auto-sorveglianza (cioè che hanno avuto un contatto con un caso positivo, ma hanno la copertura vaccinale), FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso positivo.

(fonte: PMI.it)



Comune di GARGALLO (NO)

Piazza Dott. Carlo baroli – 28010 Gargallo (NO) – Italy

Codice Fiscale: 00397470030 – Partita IVA 00397470030

Posta Elettronica Certificata: gargallo@cert.ruparpiemonte.it

Tel. (+39) 0322 94116 Fax. (+39) 0322 956319

E-mail: municipio@comune.gargallo.no.it

Web: <http://www.comune.gargallo.no.it>